

**REGOLAMENTO (CE) N. 2748/1999 DEL CONSIGLIO  
del 17 dicembre 1999**

**che fissa, per la campagna di pesca 2000, il prezzo alla produzione comunitaria per i prodotti della  
pesca elencati nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3759/92**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3759/92 prevede che venga fissato un prezzo alla produzione comunitaria per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato III di detto regolamento;
- (2) il regolamento (CEE) n. 3510/82<sup>(2)</sup> fissa i coefficienti di adattamento applicabili alle varie specie di tonno; non occorre quindi fissare il prezzo alla produzione comunitaria per tutte le specie di tonno elencate nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3759/92, ma soltanto per il tonno albacora (*Thunnus albacares*);

(3) sulla base dei criteri definiti all'articolo 9, paragrafo 2, primo e secondo trattino, nonché all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3759/92, occorre diminuire il prezzo per la campagna di pesca 2000;

(4) la campagna di pesca comincia il 1° gennaio 2000 per i prodotti oggetto del presente regolamento; in considerazione dell'urgenza della questione è indispensabile prevedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al paragrafo I.3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato di Amsterdam,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo alla produzione comunitaria della campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 per i tonni albacora (*Thunnus albacares*) è fissato come segue:

*(in EUR/t)*

Specie	Caratteristiche commerciali	Prezzo alla produzione comunitaria
Tonno albacora ( <i>Thunnus albacares</i> )	Pesce intero, di peso superiore a 10 kg/pezzo	1 221

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMLÄ

<sup>(1)</sup> GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15).

<sup>(2)</sup> GU L 368 del 28.12.1982, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3899/92 (GU L 392 del 31.12.1992, pag. 24).